

E' stata pubblicata il 12 febbraio 2020 la posizione del Consiglio Europeo in vista dell'adozione del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri, che modifica il regolamento (UE) 2017/1369 e che abroga il regolamento (CE) n. 1222/2009.

[L'accordo era già stato raggiunto lo scorso dicembre](#) e adesso il Consiglio conferma quelle che sono le linee guida del nuovo regolamento, teso a migliorare la visibilità e chiarezza dell'etichetta, intensificare la vigilanza e promuovere il rispetto dell'ambiente.

L'ufficialità della posizione della Consiglio è in realtà programmata per il 25 febbraio 2020, ma nel documento ufficiale allegato in calce (pagina 2, articolo 9) si legge *"the positions was adopted at first reading on 25 February 2020"*, dando praticamente per confermata già il 12 febbraio una posizione che verrà ufficializzata il 25 dello stesso mese. La palla passa dunque al Parlamento europeo, prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Premesso che si attende la disponibilità dei vari metodi di prova adeguati a quanto stabilito dal Consiglio, le principali novità l'ok all'etichetta per i pneumatici autocarro, autobus e i ricostruiti, regole per internet e la vendita a distanza relative alla visibilità/disponibilità dell'etichetta, l'aggiunta delle prestazioni su ghiaccio e l'obbligo di registrare tutti i pneumatici in una apposita banca dati.

Di seguito i punti della proposta del Consiglio che mira a chiarire e ampliare l'ambito di applicazione del quadro normativo esistente:

- estendendo gli obblighi di esposizione dell'etichetta ai pneumatici di **classe C3 (autocarro)**;
- aggiornando l'etichetta dei pneumatici, consentendone la revisione e migliorando la **visibilità** dell'etichetta per i consumatori;
- **stabilendo i requisiti relativi alla vendita via internet** e a distanza nonché ad altre situazioni in cui i consumatori non vedono fisicamente i pneumatici;
- esigendo che le informazioni sulle prestazioni dei pneumatici in caso di **neve e ghiaccio** figurino sull'etichetta;
- considerando la possibilità di includere nell'etichetta parametri relativi al **chilometraggio e all'abrasione**, non appena saranno disponibili metodi di prova adeguati;
- includendo i **pneumatici ricostruiti**, non appena sarà disponibile un metodo di prova

adeguato per misurarne le prestazioni;

- consentendo la **revisione delle classi di prestazione** dei pneumatici mediante atti delegati;
- includendo un **obbligo di registrazione dei pneumatici in una banca dati ad hoc.**

[**SCARICA IL DOCUMENTO**](#)

© riproduzione riservata pubblicato il 19 / 02 / 2020